



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di
istruzione secondaria di 2° dell'Emilia-Romagna

e p.c. Agli Uffici di Ambito Territoriale

Al Coordinamento ispettivo

Alla Direzione Generale "Cura della persona, salute e
welfare" di Regione Emilia-Romagna

Alla Direzione regionale Emilia-Romagna di INAIL

**Oggetto: Percorsi di Formazione Scuola - Lavoro: riepilogo aggiornato del quadro normativo in
materia di tutela della salute e della sicurezza**

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio ha già inviato nel corso degli ultimi anni a codeste Istituzioni una serie di note, sempre d'intesa con la competente Direzione Generale di Regione Emilia-Romagna, che per comodità si riportano a seguire (corredate di link ipertestuale): nota prot. 8860 del 9 maggio 2018; nota prot. 24708 del 23/09/22; nota prot. 11531 del 10/05/2023.

In considerazione delle innovazioni normative intervenute ed a seguito di quesiti pervenuti, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027 si ritiene opportuno riepilogare il quadro normativo in oggetto ed offrire alcuni suggerimenti e strumenti di lavoro, condivisi con la competente Direzione Generale di Regione Emilia-Romagna e con la Direzione Regionale di INAIL, Enti co-firmatari della "Convenzione per attività di prevenzione, assistenza e formazione finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza agli studenti, con particolare riferimento ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", rinnovata nel mese di ottobre 2025 fino all'a.s. 2030/2031. L'importanza della tematica in oggetto è documentata non soltanto dalle innovazioni normative introdotte dal Legislatore, ma anche dal recente rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL per la diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La tematica della sicurezza, infine, è stata anche prevista all'interno delle Linee guida



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

aggiornate per l'insegnamento dell'Educazione civica, articolandone progressivamente i contenuti curriculari per ciascun ciclo di istruzione¹.

I percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, che costituiscono metodologia didattica obbligatoria (per il monte ore minimo stabilito dalle norme) e opportunità formativa di documentata efficacia, richiedono quindi in fase di pianificazione degli stessi un'attenta preliminare considerazione di tutti gli aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza, per la quale l'ordinamento non ammette alcuna deroga.

1. La ridenominazione dei percorsi (2018 e 2025)

1. Come noto, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è intervenuta sui percorsi di alternanza scuola-lavoro (Legge 107/2015), ridenominandoli "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO) e riducendone il monte ore minimo triennale obbligatorio per ciascun ordine di studi (90 ore Licei, 150 ore Tecnici e 210 professionali). L'integrazione delle attività in parola nei percorsi di studio è delineata dalle "Linee guida" adottate con D.M. 774 del 4 settembre 2019, che ne costituiscono tuttora il riferimento metodologico.
2. La Legge 30 ottobre 2025, n. 164 (di conversione del Decreto -Legge n.127/2025) ha successivamente ridenominato i percorsi in parola in "Formazione Scuola-Lavoro", a decorrere dall'a.s. 2025/2026. Tale ridenominazione non ne ha modificato contenuti formativi, obiettivi generali, finalità educative e obblighi di attivazione.

2. Rafforzamento delle misure di sicurezza

Legge n. 85/2023 (art.17) (Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023)

La Legge 3 luglio 2023, n. 85 (di conversione del Decreto-Legge n.48/2023 recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro") ha introdotto alcuni interventi mirati a rafforzare ulteriormente la sicurezza e l'efficacia dei percorsi come evidenziato a seguire:

¹ Per il primo ciclo, si fa riferimento al "Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 3" (pag. 12); per il secondo ciclo, si fa riferimento alla "Competenza n. 3" (pag. 18)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

- a) individuazione da parte delle istituzioni scolastiche del docente coordinatore di progettazione, al fine di assicurare la coerenza della progettazione dei percorsi in parola con il PTOF e con il PECUP dei singoli indirizzi di studio;
- b) previsione di indicazione obbligatoria da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro (RASL) delle capacità strutturali, tecnologiche e formative, dell'esperienza maturata in contesti scolastici e del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e qualità;
- c) Integrazione da parte delle imprese iscritte nel RASL delle Camere di Commercio del proprio DVR con un'apposita sezione ove sono indicate le misure di prevenzione dei rischi, i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. **L'integrazione del documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica e allegata alla convenzione;**
- d) istituzione di un fondo per l'indennizzo delle famiglie (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) degli studenti vittime di incidenti durante i percorsi in parola.

Con riferimento a strutture ospitanti eventualmente non iscritte al Registro delle imprese e con riferimento a strutture ospitanti non tenute alla stesura del DVR, nelle more di eventuali indicazioni al riguardo da parte dall'Amministrazione Centrale si evidenzia che **costituisce in ogni caso pre-condizione per la stipula della prescritta convenzione acquisire dalle strutture ospitanti stesse apposita documentazione contenente tutte le medesime informazioni che la norma sopra richiamata ha previsto per la sezione integrativa del DVR, documentazione da allegare alla Convenzione.**

Al riguardo, si segnala che sono state predisposte, d'intesa con la competente Direzione generale di Regione Emilia-Romagna e con la Direzione regionale di INAIL, alcune schede con cui acquisire tali informazioni, schede rese disponibili in formato editabile alle Istituzioni scolastiche in indirizzo sul sito web di cui al successivo paragrafo 4. Tali schede rappresentano possibili strumenti utili per la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dal soggetto ospitante, permettendo alla scuola di verificarne l'adequatezza in relazione ai disposti normativi intervenuti a tutela della sicurezza degli studenti.

Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (art.7) (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025)

Divieto lavorazioni ad elevato rischio



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

La Legge 29 dicembre 2025, n 198 (di conversione del D.L. 159/2025) ha introdotto il divieto di adibire gli studenti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel DVR del soggetto ospitante, al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi dei percorsi scuola-lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che la classificazione di un'azienda "a rischio alto" è correlata al macro-settore di appartenenza corrispondente al suo codice ATECO (classificazione delle attività economiche ISTAT), mentre le singole lavorazioni ad elevato rischio, come eventualmente individuate all'interno del DVR, corrispondono a specifiche lavorazioni/mansioni in relazione alle quali la combinazione tra la probabilità che si verifichi un evento lesivo e la gravità (entità) del potenziale danno per i lavoratori risulta elevata.

Nel caso in cui il DVR del soggetto ospitante contempli (anche) lavorazioni ad elevato rischio, la Convenzione da stipularsi con tale soggetto dovrà espressamente prevedere il divieto di adibire a tali lavorazioni gli studenti in FSL.

Estensione copertura assicurativa al tragitto casa - struttura ospitante

Il medesimo articolo della Legge n.198/2025 ha introdotto per la Formazione Scuola-Lavoro (FSL) l'estensione dell'assicurazione INAIL agli infortuni *in itinere* anche al tragitto casa-struttura ospitante, come illustrato nella Circolare INAIL 9 gennaio 2026, n.1 emanata successivamente alla propria precedente Circolare n.44/2016.

3. La formazione preventiva degli studenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Gazzetta Ufficiale n.119 del 24/05/2025)

Come noto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 lo studente che frequenta laboratori o svolge stage in azienda è equiparato – ai soli fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – ad un lavoratore, con relative tutele e obblighi formativi.

Ciò premesso, l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è intervenuto accorpando e razionalizzando i precedenti Accordi Stato-Regioni (in particolare quelli del 21/12/2011 per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, e del 7/07/2016 per RSPP/ASPP), istituendo una disciplina-quadro per la formazione di tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/08.

Per quanto attiene la formazione generale (4 ore) e specifica (4, 8 o 12 ore), parametrata in base al settore ATECO della struttura ospitante ed al livello di rischio effettivo della mansione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

(Rischio Basso, Medio o Alto), da erogare agli studenti in ogni caso prima dell'avvio dei percorsi di FSL, l'Accordo del 2025 ha confermato durata, contenuti e requisiti di qualificazione dei formatori per la formazione degli stessi (D.M. 6 marzo 2013).

A tal proposito, si richiama l'allegato 3 della già citata nota di questo Ufficio prot 24708 del 23/09/22 ad oggetto "Corsi di formazione per docenti Modulo A per RSPP (28 ore) – a.s. 2022-2023".

4. Sito della Regione "Dalla scuola al lavoro in salute e sicurezza": risorse e materiali per le scuole

Si ricorda che nell'ambito della Convenzione richiamata in apertura della presente nota è stato predisposto dalla Regione un apposito Portale dedicato, denominato "Dalla scuola al lavoro in salute e sicurezza" ove sono rese disponibili per le scuole una serie di risorse informative e formative in materia di FSL e sicurezza. Come anticipato al precedente paragrafo n. 2, tra i materiali di cui sopra sono stati recentemente aggiunti alcuni format di schede (link), elaborati dal Gruppo di lavoro, utilizzabili per acquisire le informazioni necessarie alla stipula della Convenzione in caso di strutture ospitanti prive della sezione integrativa al DVR.

Infine, per eventuali ulteriori chiarimenti in materia di salute e sicurezza in riferimento alle attività di FSL su **aspetti di ordine generale** e non a carattere puntuale, le Istituzioni in indirizzo possono rivolgersi ai referenti territoriali dei Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro SPSAL delle AUSL Regione Emilia-Romagna (Gruppo di lavoro SPSAL) indicati sul sito in parola, portandone a conoscenza anche i referenti FSL dell'Ufficio di Ambito Territoriale di riferimento.

Evidenziando che l'osservanza dei disposti normativi in materia costituisce, oltre che un obbligo inderogabile, anche condizione per assicurare a studentesse e studenti esperienze formative di qualità in sicurezza, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

Firmato Digitalmente da/Signed by:
BRUNO EUPREMIO DI PALMA

In Data/On Date:
giovedì 1 ottobre 2026 16:46:51